

ISTITUTO COMPRENSIVO “VAL CENO”

REGOLAMENTO D’ISTITUTO

DELIBERA N 2_2020 C.d.I. 22/01/2020

CAPO I

Art. 1 - Vita della comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'Ordinamento Italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e competenze adeguati all'evoluzione dell'individuo.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 - Diritti

1. L'alunno ha diritto ad una formazione culturale che rispetti e valorizzi, anche attraverso

l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli alunni, anche attraverso un'adeguata informazione. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dell'alunno alla riservatezza.

2. L'alunno ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
3. L'alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. L'alunno ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
4. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti della Scuola Secondaria di Primo grado e i genitori degli alunni di tutto l'istituto, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la propria opinione mediante una consultazione.
5. Gli alunni con cittadinanza non italiana hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e secondo la logica dell'educazione interculturale.
6. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche in collaborazione con i genitori;
 - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli alunni, anche con disabilità;
 - e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
7. La scuola garantisce e disciplina l'esercizio del diritto di assemblea: gli studenti della Scuola Secondaria di primo grado possono riunirsi a livello di classe con il consenso del docente in servizio, che informerà il Dirigente Scolastico.
8. I rappresentanti dei genitori in consiglio di istituto, di classe, di interclasse e di intersezione possono indire assemblee dei genitori e riunirsi nei locali della scuola dietro semplice comunicazione al dirigente scolastico per accordarsi su sede e orari –

Art. 3 - Doveri

1. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai Regolamenti di Istituto.
5. Gli alunni sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli alunni condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
7. Gli alunni e le alunne devono uniformare il proprio abbigliamento al senso di decoro dovuto all'ambiente formativo.
8. Gli alunni sono tenuti a rispettare rigorosamente l'orario di entrata.

Art. 4 – Patto educativo di corresponsabilità

1. Contestualmente all'iscrizione è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori di un Patto Educativo di Corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa Diritti e Doveri nel rapporto tra scuola, alunni e famiglie.
2. Nell'ambito del periodo iniziale delle attività didattiche, la scuola pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi alunni, per la presentazione e la condivisione del Regolamento di Istituto, del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e del Patto Educativo di Corresponsabilità.

CAPO II

ASPETTI SPECIFICI

Art. 5 - Scuola dell'infanzia

INGRESSO ALUNNI

- A. Le insegnanti e i collaboratori scolastici accolgono gli alunni in sezione. Gli alunni in ritardo rispetto all'orario delle lezioni sono comunque ammessi: le insegnanti comunicheranno al Capo di Istituto casi di sistematico ritardo.
- B. Le porte delle scuole devono essere chiuse all' ora fissata per l'inizio delle attività didattiche e non è permesso a persone estranee alla scuola di accedere ai locali scolastici senza l'autorizzazione del Capo di Istituto.

USCITE

- A. Nel caso di uscite anticipate i genitori dovranno avvertire le insegnanti e compilare un apposito modulo.
- B. Al termine delle attività didattiche l'insegnante e i collaboratori scolastici si preoccuperanno di affidare i bambini consegnandoli ai genitori.
- C. Qualora altre persone, delegate dai genitori con formale delega presentata al Dirigente Scolastico all'inizio dell'anno scolastico, vengano a prendere il bambino i genitori sono tenuti ad avvertire le insegnanti.

ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE

- A. in caso di malesseri durante l'orario scolastico le insegnanti avvertiranno i genitori affinché provvedano a venire a prendere il bambino.

VIGILANZA

- A. La vigilanza si effettua da parte delle insegnanti e dei collaboratori scolastici negli spazi della scuola dove sono presenti i bambini e non può essere delegata a persone estranee alla scuola
- B. I tempi di pre-scuola e post-scuola possono prevedere la vigilanza a cura di soggetti esterni, anche in accordo con la amministrazione locale

MENSA SCOLASTICA

- A. Gli alunni che pranzano sotto la sorveglianza degli insegnanti, devono usare un tono di voce moderato e rispettare il personale di cucina, gli arredi, le tovaglie, i piatti, i bicchieri, ecc.
- B. Eventuali necessità inerenti a diete particolari – certificate da competenti organi sanitari -devono essere segnalate agli insegnanti i quali provvederanno a trasmettere le richieste al Dirigente Scolastico per gli adempimenti di competenza.

NORME DI COMPORTAMENTO

- A. Le insegnanti e il personale della scuola si preoccuperanno di far osservare ai bambini le norme di comportamento necessarie al vivere insieme facendo rispettare persone, cose, tempi e spazi.
- B. Si cercherà, inoltre, di far acquisire la capacità di autocontrollo e di sviluppare il senso di responsabilità e di collaborazione.

RICEVIMENTO GENITORI

- A. Sono previste, nel corso dell'anno scolastico, assemblee con i genitori, colloqui individuali, nei tempi stabiliti dal piano annuale delle attività, e colloqui individuali – richiesti dai genitori - da concordare con i docenti.

Art. 6 - Scuole Primarie

INGRESSO ALUNNI

- C. Le insegnanti e i collaboratori scolastici accolgono gli alunni all'ingresso principale. Gli alunni in ritardo rispetto all'orario delle lezioni sono comunque ammessi in classe: le insegnanti comunicheranno al Capo di Istituto casi di sistematico ritardo.
- D. Le porte delle scuole devono essere chiuse all'ora fissata per l'inizio delle attività didattiche e non è permesso a persone estranee alla scuola di accedere ai locali scolastici senza l'autorizzazione del Capo di Istituto.

USCITE

- D. Nel caso di uscite anticipate i genitori dovranno avvertire le insegnanti e compilare un apposito modulo.
- E. Al termine delle attività didattiche l'insegnante e i collaboratori scolastici si preoccuperanno di affidare i bambini all'assistente del pulmino o di consegnarli ai genitori.
- F. Qualora altre persone, delegate dai genitori con formale delega presentata al Dirigente Scolastico all'inizio dell'anno scolastico, vengano a prendere il bambino i genitori sono tenuti ad avvertire le insegnanti.

SORVEGLIANZA.

- A. La sorveglianza degli alunni si effettua da parte dei Docenti con la loro responsabile presenza. Non può essere delegata ad altri se non per cause di forza maggiore o perché richiesto da attività didattiche svolte in collaborazione.
- B. Durante il periodo delle lezioni, i collaboratori scolastici vigilano nei corridoi, nei bagni e sugli alunni affidati, in caso di necessità, alla propria sorveglianza.
- C. La vigilanza non può essere delegata a personale estraneo alla Scuola.
- D. I tempi di pre-scuola e post-scuola possono prevedere la vigilanza a cura di soggetti esterni, anche in accordo con la amministrazione locale.

MENSA SCOLASTICA

- A. Gli alunni che pranzano sotto la sorveglianza degli insegnanti, devono usare un tono di voce moderato e rispettare il personale di cucina, gli arredi, le tovaglie, i piatti, i bicchieri, ecc.
- B. Al termine del pranzo, se il tempo lo permette, gli alunni possono giocare negli spazi esterni o interni a disposizione della scuola.
- C. Eventuali necessità inerenti a diete particolari particolari – certificate da competenti organi sanitari - devono essere segnalate agli insegnanti i quali provvederanno a trasmettere le richieste al Dirigente Scolastico per gli adempimenti di competenza.

ATTIVITA' MOTORIA

- A. Gli alunni devono portare scarpe da ginnastica pulite da usare esclusivamente all'interno della palestra

Art. 7 - Scuole Secondarie di 1[^] Grado

INGRESSO ALUNNI

- A. Insegnanti e i collaboratori scolastici accolgono gli alunni all'ingresso principale. Gli alunni in ritardo rispetto all'orario delle lezioni sono comunque ammessi in classe: gli insegnanti comunicheranno al Capo di Istituto casi di sistematico ritardo.
- B. Le porte delle scuole devono essere chiuse all'ora fissata per l'inizio delle attività didattiche e non è permesso a persone estranee alla scuola di accedere ai locali scolastici senza l'autorizzazione del Capo di Istituto.

USCITE

- A. Nel caso di uscite anticipate i genitori dovranno avvertire le insegnanti e compilare un apposito modulo.
- B. Al termine delle attività didattiche l'insegnante e i collaboratori scolastici si preoccuperanno di affidare i bambini all'assistente del pulmino o di consegnarli ai genitori.
- C. Qualora altre persone, delegate dai genitori con formale delega presentata al Dirigente Scolastico all'inizio dell'anno scolastico, vengano a prendere il bambino i genitori sono tenuti ad avvertire le insegnanti.

SORVEGLIANZA.

- A. La sorveglianza degli alunni si effettua da parte dei Docenti con la loro responsabile presenza. Non può essere delegata ad altri se non per cause di forza maggiore o perché richiesto da attività didattiche svolte in collaborazione.
- B. Durante il periodo delle lezioni, i collaboratori scolastici vigilano nei corridoi, nei bagni e sugli alunni affidati, in caso di necessità, alla propria sorveglianza.
- C. La vigilanza non può essere delegata a personale estraneo alla Scuola.
- D. I tempi di pre-scuola e post-scuola possono prevedere la vigilanza a cura di soggetti esterni, anche in accordo con la amministrazione locale.

RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA PARTECIPAZIONE DEI GENITORI

- A. I Genitori sono tenuti a:
 - incontrare gli insegnanti nei colloqui settimanali e/o durante i ricevimenti generali (come comunicato ad ogni alunno) per un confronto dialogico;
 - partecipare in modo fattivo alla vita degli Organi Collegiali (Consiglio di Classe e Consiglio di Istituto);
 - controllare giornalmente il diario e il registro on line per prendere visione di eventuali comunicazioni e la cartella per controllare gli impegni scolastici dei figli.

COMPORAMENTO DEGLI ALUNNI NELLA SCUOLA

- A. Gli alunni dovranno:
- evitare ogni tipo di gioco pericoloso o violento;
 - tenere un comportamento corretto, composto e rispettoso verso se stessi, i compagni e il personale docente e non docente della scuola, nel decidere, nel fare e nel parlare;
 - presentarsi a scuola con tutto l'occorrente per le lezioni, le esercitazioni pratiche e grafiche e con gli indumenti prescritti per le lezioni di Educazione Fisica secondo l'orario settimanale; avere buona cura del diario, dei libri, dello zaino e degli oggetti personali;
 - lasciare a casa oggetti estranei all'attività didattica; conservare nel massimo ordine le strutture (muri, cortile, etc.) e tutto il materiale che si trova nella scuola.

DIVIETO UTILIZZO CELLULARI, SMARTPHONE

- A. E' vietato agli alunni utilizzare cellulari, smartphone, videofonini, tablet e altri strumenti multimediali durante tutto il tempo di permanenza nell'edificio scolastico e relative pertinenze.
- B. Nel caso di utilizzo di detti dispositivi da parte degli alunni i docenti, il personale ATA e altri adulti autorizzati dal Dirigente Scolastico sono tenuti a ritirarli e consegnarli in Presidenza.
- C. I dispositivi sequestrati verranno riconsegnati ai genitori degli alunni personalmente dal Dirigente Scolastico o suo delegato. Contestualmente, il Consiglio di classe provvederà a comminare la dovuta sanzione disciplinare

ASSENZE, GIUSTIFICAZIONI, PERMESSI

- A. Per la giustificazione delle assenze gli alunni devono usare l'apposito libretto. La firma deve essere fatta da uno dei genitori o da chi ne fa le veci e convalidata dall'insegnante della prima ora di lezione, il quale ne prende nota sul registro di classe.
- B. I permessi di ingresso posticipato e di uscita anticipata saranno concessi solo per giustificati motivi. La richiesta dovrà essere fatta di persona dai genitori, o da chi ne fa le veci, direttamente al Dirigente Scolastico o al docente delegato.
- C. L'alunno verrà consegnato solo ad un familiare conosciuto
- D. Ai sensi del decreto legge 148/2018 art. 19 bis convertito in legge 172/2017 i genitori potranno, con apposita procedura autorizzare i minori di 14 anni all'uscita autonoma dai locali scolastici e all'uso autonomo del servizio di trasporto scolastico – esonerando il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

USO DEGLI SPAZI E DEI SUSSIDI DIDATTICI

- A. I volumi della biblioteca (enciclopedie, dizionari, manuali etc.) sono a disposizione degli alunni e degli insegnanti e potranno essere prelevati previo consenso del Docente addetto. Gli utenti sono tenuti ad usare i testi con cura.
- B. La mancata riconsegna o la parziale o totale distruzione di un libro dovrà essere risarcita.
- C. L'uso delle aule speciali (laboratorio di informatica e palestra) sarà garantito a tutte le classi se richiesto dalle singole programmazioni disciplinari. Anche in questi casi dovrà esserne fatto un uso responsabile.
- D. -Il cortile della scuola è di norma riservato agli alunni.

LA MENSA SCOLASTICA

- A. Gli alunni pranzano sorvegliati dagli insegnanti.
- B. Sono tenuti ad usare un tono di voce moderato ed a rispettare il personale di cucina, gli arredi, i piatti, i bicchieri ...
- C. Al termine del pranzo, se il tempo lo permette, potranno essere accompagnati dagli insegnanti nel cortile della scuola.
- D. Eventuali necessità di diete particolari – certificate da competenti organi sanitari - devono essere segnalate agli insegnanti che provvederanno a trasmettere le richieste al Dirigente Scolastico per gli adempimenti di competenza.

CAPO III

Art. 8 – Disposizioni finali

- 1. I Regolamenti della scuola, previsti dalle disposizioni vigenti in materia, sono adottati o modificati previa consultazione del Consiglio d'Istituto.
- 2. Del presente Regolamento e dei documenti fondamentali dell'Istituzione Scolastica è disponibile versione informatica (in forma integrale) sul sito dell'istituto comprensivo

Fanno parte integrate del presente regolamento i seguenti ulteriori regolamenti:

- a) Regolamento di disciplina
- b) Regolamento uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il Regolamento d'Istituto individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3 e al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, stabilisce inoltre le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dell'alunno attraverso attività di carattere sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. L'infrazione disciplinare può influire sulla valutazione del voto di condotta.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dell'alunno, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre proposti dal Consiglio di Classe. Le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiore ai 15 giorni deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con l'alunno e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiore a 15 giorni, in coordinamento con la famiglia, e, ove necessario, con i Servizi Sociali e l'Autorità Giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.
10. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma precedente, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

11. Le sanzioni disciplinari di cui ai commi 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti, precisi e concordanti dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dell'alunno incolpato.
12. Nei casi in cui l'Autorità Giudiziaria, i Servizi Sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso alunno sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, all'alunno è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
13. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 2 DOVERI DELL'ALUNNO

1. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente gli impegni scolastici nel rispetto delle norme contenute nel regolamento d'Istituto;
2. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della Scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto che chiedono per se stessi;
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente secondo i principi che regolano la vita della comunità scolastica;
4. Gli alunni sono tenuti alla collaborazione ed alla cordialità fra compagni, al comportamento corretto con tutte le persone anche fuori dalla scuola, in particolare sugli scuolabus. In osservanza a quanto stabilito dalla Legge n.71/2017, agli alunni è vietata qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.
5. Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli Istituti;
6. Gli alunni sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture ed i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della Scuola;
7. Gli alunni condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della Scuola.

Art. 3 SANZIONI

1. Le violazioni dei doveri disciplinati dal presente regolamento danno luogo all'irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
 - a. l'avvertimento scritto;
 - b. l'ammonizione scritta;
 - c. colloquio di un genitore con il Dirigente Scolastico o il Docente di classe;
 - d. L'allontanamento dalla Comunità scolastica.
2. Non costituisce sanzione disciplinare il richiamo verbale.
3. L'avvertimento scritto è irrogato attraverso l'annotazione sul registro di classe e consiste nel richiamo formale al rispetto dei doveri dello studente.
4. L'ammonizione scritta è irrogata attraverso comunicazione formale all'alunno ed alla famiglia e

consiste nella censura dei comportamenti contrari ai doveri dell'alunno.

5. Il colloquio ha lo scopo di informare il genitore sulla gravità della mancanza e concordare orientamenti educativi comuni.
6. L'allontanamento è irrogato con atto dell'organo collegiale competente e consiste nella sospensione temporanea per periodi anche superiori a 15 giorni dal diritto di frequenza della scuola.

Art. 4 ORGANI COMPETENTI ALL'IRROGAZIONE DELLA SANZIONE

1. La sanzione dell'avvertimento scritto è inflitta dal Dirigente Scolastico o dal docente.
2. La sanzione dell'ammonizione (nota sul registro e alla famiglia) è inflitta dal Dirigente Scolastico o dal docente.
3. Il colloquio è richiesto dal Dirigente Scolastico.
4. La sanzione dell'allontanamento dalla Comunità scolastica è inflitta dal Consiglio di classe o di interclasse alla presenza dei genitori;
5. La decisione di allontanamento superiore a 15 giorni spetta al Consiglio di Istituto.
6. Se l'allievo soggetto della sanzione è figlio di un docente, di un rappresentante dei genitori o (nel caso di sospensioni superiori a 15 giorni) figlio di un membro del Consiglio di Istituto, questo ha il dovere di astensione.

Art. 5 - INFRAZIONI DISCIPLINARI E RELATIVE SANZIONI

1. Per comportamenti non corretti adottati in contrasto con le norme previste dal Regolamento nei confronti dei compagni, del personale docente e non docente della Scuola, per l'utilizzo di un linguaggio offensivo ed oltraggioso, per comportamenti che siano di disturbo al regolare andamento delle lezioni, per fatti che arrechino danni al patrimonio della Scuola, per inosservanza a disposizioni organizzative e di sicurezza, per il non corretto utilizzo di strutture e sussidi didattici è inflitta, a seconda della gravità dell'atto, la sanzione dell'avvertimento scritto, dell'ammonizione scritta, del colloquio.
2. Il colloquio è richiesto anche nel caso di avvertimento scritto (annotazione sul registro di classe) se stabilito dal Consiglio di Classe.
3. La sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica è inflitta nei casi di recidiva o per il maggior/grave danno arrecato da comportamenti precedentemente sanzionati e a seguito della terza ammonizione scritta se stabilito dal Consiglio di Classe.

Art. 6 – ORGANO DI GARANZIA

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori all'Organo di Garanzia

interno che decide in via definitiva.

2. L'Organo di Garanzia d'Istituto è composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede, due docenti e due genitori indicati dal Consiglio di Istituto.
3. Su convocazione del Dirigente Scolastico, l'Organo di Garanzia può procedere ai compiti di sua competenza solo in caso di presenza effettiva di tutti i membri (almeno in prima convocazione).
4. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di 4 membri; in tal caso, qualora si verifichi situazione di parità sulla decisione da adottare, il voto del Presidente assume valore doppio.
5. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
6. In casi di sanzione che comporti l'allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni (sanzione di competenza del Consiglio d'Istituto), l'eventuale ricorso verrà presentato all'Organo di Garanzia regionale (vedi Art.2, comma 3, capo1 D.P.R. n. 249/98.)

Art. 7 – IMPUGNAZIONI

1. Avverso la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica (art 8 comma 13 e 14 del presente regolamento) è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione, all'Ufficio Scolastico Regionale, il quale decide in via definitiva, sentita la sezione avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.
2. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte degli esercenti la patria potestà, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della sanzione, all'Organo di Garanzia d'Istituto, istituito ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del D.P.R. n. 249/98.
3. L'Organo di cui al punto precedente decide altresì, a richiesta motivata e scritta da parte di chi vi abbia interesse, sui conflitti che dovessero sorgere all'interno della Scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
4. L'Ufficio Scolastico Regionale decide, entro 30 giorni e in via definitiva, sui reclami prodotti da chi vi abbia interesse contro le violazioni ai disposti del D.P.R. n. 249/98 ed al presente Regolamento.
5. Avverso tutte le decisioni di cui ai paragrafi precedenti è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al TAR territorialmente competente ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini di legge. L'eventuale impugnazione non sospende l'efficacia della sanzione. La sospensione può essere eventualmente accordata su istanza motivata proposta dagli aventi titolo a discrezione dell'Organo competente ad irrogare la sanzione.

Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto il 22 gennaio 2020 con delibera n. 2/2020

REGOLAMENTO

USCITE, VISITE DIDATTICHE

E VIAGGI DI ISTRUZIONE

ART. 1	FINALITÀ
ART. 2	TIPOLOGIA
ART. 3	PROGRAMMAZIONE E ORGANI COMPETENTI COMMISSIONE GITE
ART. 4	DESTINATARI
ART. 5	ADESIONI
ART. 6	ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
ART. 7	PERIODO DI EFFETTUAZIONE E DESTINAZIONE ART. 8 ORGANIZZAZIONE
ART. 9	AUTORIZZAZIONI
ART. 10	ACCOMPAGNATORI
ART. 11	SCELTA DEL MEZZO DI TRASPORTO E DELL'AGENZIA DI VIAGGIO
ART. 12	VIGILANZA
ART. 13	DOCUMENTAZIONE
ART. 14	ASSICURAZIONE
ART. 15	ONERI ECONOMICI
ART. 16	AUTORIZZAZIONI CON RATIFICA SUCCESSIVA
ART. 17	DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 FINALITÀ

Le uscite sul territorio, le visite guidate ed i viaggi di istruzione, quali strumenti utili per la conoscenza dell'ambiente nei suoi molteplici aspetti (paesaggistici, artistici, culturali, produttivi), sono parte integrante delle attività educativo-didattiche previste e programmate ad inizio anno e sono finalizzate alla formazione integrale dell'alunno.

Tutte le uscite didattiche e i viaggi di istruzione saranno programmate ed attuate seguendo il principio della coerenza fra programmazione, anno di corso e destinazioni. Infatti la C.M. 623/96 recita: "Tutte le iniziative devono essere inquadrare nella programmazione didattica della scuola ed essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi propri di ciascun settore scolastico, nella puntuale attuazione delle finalità istituzionali, volte alla promozione personale e culturale degli allievi ed alla loro piena integrazione scolastica e sociale."

ART. 2 TIPOLOGIA

Ai fini di un'univoca interpretazione, si individuano le seguenti tipologie:

- A. USCITE DIDATTICHE in orario scolastico: (territorio comunale) a piedi o con autobus, (località extracomunali) con autobus ;
- B. VISITE GUIDATE: in giornata, orario scolastico ed extrascolastico, con autobus o agenzie di viaggio;
- C. VIAGGI DI ISTRUZIONE: più giorni con autobus, treni o agenzie di viaggio.

ART. 3 PROGRAMMAZIONE e ORGANI COMPETENTI

- A. Il Piano dell'offerta formativa, approvato dal Collegio Docenti, prevede l'effettuazione di uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione, che sono disciplinati dal presente regolamento.
- B. I Docenti predispongono il Piano delle uscite didattiche, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, che presentano ai Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe (Ottobre/Novembre) I suddetti Consigli esamineranno attentamente le proposte dei docenti, verificandone la coerenza con le attività previste dalla programmazione collegiale e l'effettiva possibilità di svolgimento.
- C. Nell'ipotesi positiva, indicheranno anche gli accompagnatori e i supplenti degli accompagnatori.
- D. Entro il mese di Novembre i Docenti consegnano al Dirigente Scolastico il Piano delle uscite didattiche, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione per ogni sezione/classe
- E. Il Consiglio di Istituto delibera i viaggi di istruzione di norma entro il mese di dicembre.
- F. Le uscite didattiche e le visite guidate sono autorizzate dal Dirigente Scolastico
- G. La Commissione Gite ha il compito di organizzare la preparazione delle visite di istruzione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Istituto.

ART. 4 DESTINATARI

- A. USCITE DIDATTICHE – VISITE GUIDATE: I destinatari sono gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1^a grado.
- B. VIAGGI DI ISTRUZIONE: I destinatari sono gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1^a grado.
- C. L'eventuale partecipazione dei genitori o altri familiari degli allievi è, di norma, sconsigliata; solo in casi eccezionali è autorizzata dal DS (vedi art. 6) .

ART. 5 ADESIONI

- A. Si auspica la totale partecipazione degli alunni delle classi.
- B. I Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe prestano particolare attenzione a che la spesa prevista consenta a tutti gli alunni di partecipare all'iniziativa proposta.
- C. L'effettuazione delle uscite didattiche, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione è subordinata all'adesione di almeno i due terzi degli alunni di ciascuna classe partecipante.
- D. I Consigli di Interclasse/Classe possono valutare l'esclusione dalle uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione di alunni ai quali sono stati comminati provvedimenti disciplinari nel corso dell'anno.

ART. 6 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

- A. Gli alunni diversamente abili partecipano alle uscite didattiche, alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione accompagnati dal docente di sostegno, con rapporto di un docente di sostegno ogni due alunni portatori di handicap.
- B. Verranno valutati individualmente i casi di partecipazione di altri docenti, educatori e familiari.

ART. 7 PERIODO DI EFFETTUAZIONE E DESTINAZIONI

- A. Tutte le iniziative oggetto del presente regolamento potranno essere effettuate compatibilmente con il Piano delle attività didattiche e degli impegni collegiali dei docenti.
- B. E' opportuno evitare iniziative in periodi di alta stagione turistica e nei giorni prefestivi, in coincidenza di manifestazioni, scioperi, avvenimenti eccezionali.
- C. Nella scelta delle destinazioni si seguono i criteri didattici di congruità con il PTOF e la Programmazione Annuale delle sezioni/classi. Inoltre, le mete verranno scelte in base all'età dei partecipanti e tenendo in considerazione il tempo-viaggio in rapporto al tempo-visita.

ART. 8 ORGANIZZAZIONE

- A. Gli insegnanti hanno la responsabilità della sorveglianza degli alunni per tutta la durata dell'attività, incluso il momento del pasto.
- B. Ogni docente partecipante, durante l'uscita, deve possedere l'elenco nominativo degli alunni e dei contatti di emergenza degli stessi (numeri telefonici di genitori o esercenti patria potestà).
- C. Deve essere assicurata la presenza di un kit di primo soccorso.
- D. Tutti gli alunni dovranno essere muniti di cartellino di riconoscimento.
- E. Al momento della partenza è necessario comunicare alla segreteria della scuola gli eventuali alunni che per motivi impreveduti risultano assenti.

ART. 9 AUTORIZZAZIONI

- A. È richiesta autorizzazione scritta da parte dei genitori (o di coloro che ne fanno legalmente le veci).
- B. I docenti acquisiscono tale autorizzazione per ogni uscita didattica. Nella richiesta di autorizzazione è obbligatorio comunicare alle famiglie la precisa indicazione dell'ora e luogo del ritrovo per la partenza e il ritorno, la meta dell'uscita didattica, il nome degli insegnanti accompagnatori.
- C. Per le visite guidate e i viaggi di istruzione è necessario allegare anche il programma delle attività.

ART. 10 ACCOMPAGNATORI

- A. Per tutte le uscite, è opportuno che i docenti accompagnatori siano della sezione/classe.
- B. Gli accompagnatori dovranno essere in numero di 1 ogni 15 alunni per gruppi di più classi, 1 ogni 8 per gruppi di più sezioni. Nel caso di partecipazione alle visite guidate e viaggi istruzione di un'unica sezione/classe è necessaria la presenza di un secondo accompagnatore anche con un numero di alunni inferiori ai 15 e agli 8
- C. Nelle delibere dei consigli di intersezioni/interclasse/classe è obbligatorio indicare i nominativi dei docenti supplenti in caso di assenza improvvisa degli accompagnatori.

ART. 11 SCELTA DEL MEZZO DI TRASPORTO E DELL'AGENZIA DI VIAGGIO

- A. Per i viaggi di istruzione, secondo la normativa vigente, l'Istituzione Scolastica provvede all'appalto e alla stipula del contratto presso ditte private seguendo le indicazioni dell'apposito regolamento di cui alla delibera 4/2020 del 22 gennaio 2020.

ART. 12 VIGILANZA

- A. I docenti sono soggetti, durante l'effettuazione delle uscite didattiche, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, all'obbligo di vigilanza degli alunni e alle responsabilità di cui all'art. 2048 del Codice Civile e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 13 DOCUMENTAZIONE

- A. Il Piano di cui all'art. 3. potrà essere aggiornato mensilmente
- B. Per ogni uscita/visita sarà necessario attenersi alle seguenti disposizioni:
 - 1. almeno 10 gg. prima dell'effettuazione, per le uscite didattiche e per le visite guidate, e almeno un mese prima, per le visite di istruzione, si dovrà presentare in segreteria la seguente documentazione:
 - 2. Modulo per richiedere l'autorizzazione del Dirigente Scolastico (Mod. G1)
 - 3. Nomina docenti accompagnatori sottoscritta dagli interessati (Mod. G2)
 - 4. Autorizzazioni firmate dai genitori o da chi ne fa le veci (Mod. G3)
 - 5. Elenco nominativo degli alunni divisi per sezione/classe e dei docenti partecipanti
 - 6. I docenti accompagnatori ritireranno in Segreteria le nomine per l'assunzione di responsabilità due giorni prima dell'effettuazione delle uscite.
- C. Per le uscite didattiche a piedi in territorio comunale dovrà essere acquisita agli atti un'autorizzazione avente validità annuale, firmata dai genitori o da chi ne fa legalmente le veci.
- D. Almeno 3 giorni prima della data di effettuazione della stessa, rimane l'obbligo per i docenti: di consegnare in segreteria i Modelli G1 e G2 e di informare le famiglie dei dettagli dell'uscita
- E. Al termine di tutte le tipologie di attività oggetto del presente regolamento i docenti accompagnatori dovranno compilare una breve relazione di resoconto delle attività svolte e raggiungimento degli obiettivi prefissati con valutazione finale e presentarla al Dirigente Scolastico.

ART. 14 ASSICURAZIONE

- A. Tutti i partecipanti (alunni, insegnanti, assistenti educativi ed altri eventuali accompagnatori) devono essere assicurati.

ART. 15 ONERI ECONOMICI

- A. A norma di legge non è consentita la gestione extrabilancio, pertanto le quote di partecipazione dovranno essere versate sul conto corrente dell'istituto

ART. 16 AUTORIZZAZIONI CON RATIFICA SUCCESSIVA

- A. Il Dirigente Scolastico può rilasciare l'autorizzazione ad effettuare il viaggio di istruzione, sulla base dei criteri su indicati, salvo ratifica successiva del Consiglio di Istituto.

ART. 17 DISPOSIZIONI FINALI

- A. Eventuali deroghe al presente Regolamento possono essere autorizzate dal Consiglio di Istituto.

Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto il 22 gennaio 2020 con delibera n. 2/2020